

Prot. n. _____/PS del _____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI -1°FASE OPERATIVA MIC

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO
DENOMINATO "ASAC - ARCHIVIO STORICO DELLE ARTI CONTEMPORANEE (ASAC)
ALL'ARSENALE DI VENEZIA "**

Soggetto attuatore	Fondazione La Biennale di Venezia Cà Giustinian San Marco 1364/a 30124 Venezia www.labiennale.org
CUP 1° FASE OPERATIVA	D76J20001520001 MIC PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396)
Capitolo di spesa	8098 – PG1

Oggetto Affidamento dei servizi tecnici inerenti alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su per l'intervento "Asac – Archivio storico delle arti contemporanee (Asac) all'Arsenale di Venezia

PRIMA FASE OPERATIVA

**MIC PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI"
ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto
2020 (Rep. n. 396)**

*Arsenale di Venezia. L'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC)
all'Arsenale di Venezia – Restauro e riqualificazione funzionale edifici Comparto
Officine e Magazzino del Ferro -
C.U.P. D76J20001520001
C.I.G. 9648477F16*

MIC - 1   



Soggetto _____, Sede legale: _____
affidatario C.F. e P. IVA: _____

Importo _____ € oltre cassa professionale e IVA
complessivo
per il servizio

Importo _____ € oltre cassa professionale e IVA
contrattuale
relativo al
finanziamento

Copertura la spesa complessiva di € _____ trova copertura finanziaria:
finanziaria

- per per € _____, oltre cassa previdenziale e iva, sul finanziamento MIC PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396);
- per € _____, oltre cassa previdenziale e iva, sul finanziamento PNC (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali";

Tra

Fondazione "La Biennale di Venezia" (di seguito denominata per brevità La Fondazione), con sede in Venezia, Ca' Giustinian – San Marco 1364/a, codice fiscale e partita IVA 00330320276, rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, nato a Venezia il 09/05/1948, codice fiscale CCTRRT48E09L736C e residente in Piazza D'Aracoeli 6, 00186, Roma

e

_____ codice fiscale _____ e partita iva:
_____, con sede legale _____ in persona del
_____ domiciliato per la carica _____ (di seguito anche solo
"Affidatario" "Affidatario" o "Operatore Economico");



RICHIAMATI:

- Il Decreto di approvazione del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni culturali» Annualità 2020 (residuo), annualità 2021 e 2022, D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), che assegna alla Fondazione La Biennale di Venezia come Amministrazione responsabile risorse per l'importo di € 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto in oggetto.
- Il Disciplinare per l'attuazione dell'intervento prot. MIC-SR-VEN 000 3857-A in data 23.12.2020 sottoscritto tra il Segretariato Generale - Servizio V e il Segretariato Regionale per il Veneto del MIC.
- L'Accordo per l'attuazione dell'intervento, sottoscritto tra La Fondazione La Biennale di Venezia ed il Segretariato Regionale per il Veneto del MIC, trasmesso dal Segretariato Regionale per il Veneto alla Fondazione La Biennale di Venezia con prot. n. 1634 del 25.02.2021 MIC/SR-VEN_UO4/25/02/2021/0001634-P

PREMESSO CHE:

- Con nota _____, è stato nominato l'ing. Cristiano Frizzele in qualità di RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Con nota _____, il RUP ha approvato l'indizione della procedura di gara;
- In data _____, la Fondazione La Biennale di Venezia ha pubblicato, sul proprio portale, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'oggetto e di importo superiore alla soglia comunicataria, di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per un importo a base d'appalto di € _____, a cui si aggiungono € _____ per IVA, e € _____ per la cassa previdenziale;
- con verbale nota _____ del _____, la commissione, nominata con nota _____, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto del presente contratto di appalto in capo all'operatore economico _____;
- sono state concluse con esito positivo le verifiche di legge preordinate alla redazione del presente contratto secondo la normativa vigente e, in data _____, con nota _____, è stata comunicata l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi a all'operatore economico _____;
- l'operatore economico _____ ha costituito:
 - Garanzia Fidejussoria definitiva ai sensi dell'art.103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tramite _____ n. _____ emessa da _____;



- o Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, tramite _____ n. _____ emessa da _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse.

Le premesse fanno parte sostanziale e integrale del presente atto;

Art. 2. Oggetto.

La Biennale affida all'Affidatario _____, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla **progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato "ASAC - archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) all'arsenale di Venezia"**

Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 3. Obblighi dell'affidatario.

L'Affidatario _____ si obbliga ad eseguire il servizio di cui trattasi, impegnandosi a darvi regolare inizio, sviluppo e completamento.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente contratto, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da La Fondazione La Biennale di Venezia nonché a dare immediata



comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne La Fondazione La Biennale di Venezia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire a La Fondazione La Biennale di Venezia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente contratto.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti de La Fondazione La Biennale di Venezia

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione La Biennale di Venezia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Affidatario si impegna ad indicare i professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesto dal capitolato tecnico prestazionale.

L'Affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC a la Fondazione La Biennale di Venezia.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.



Art. 4. Importo contrattuale.

L'importo del servizio rispetto alla fonte del finanziamento MIC - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396) è pari a € _____ (_____ /___ euro) di cui € _____ (_____ /___ euro) per IVA e € _____ (_____ /___ euro) per cassa previdenziale.

L'importo del servizio complessivo, oggetto di aggiudicazione, è di € _____ (_____ /___ euro) di cui € _____ (_____ /___ euro) per IVA e € _____ (_____ /___ euro) per cassa previdenziale.

Si precisa che la restante parte dell'importo, da intendersi come differenza tra la somma complessiva e quella rispetto alla fonte di finanziamento MIC, è da imputarsi al finanziamento PNC (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, oggetto di separato contratto.

Art. 5. Durata contrattuale, penali, premi di accelerazione.

Come da cronoprogramma allegato ai documenti di gara, la prestazione del servizio avrà durata pari a 130 (centotrenta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio, per quanto attiene allo sviluppo del progetto esecutivo. La prestazione relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva avrà durata pari a quella del cantiere, dovendosi comunque concludere entro il 31/12/2026.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini e secondo quanto previsto dall'art. 24 del capitolato tecnico prestazionale, sarà applicata in danno all'operatore economico una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Fondazione all'ulteriore risarcimento danni.

Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario, in sede di gara, è per lui vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni della prestazione in oggetto, qualora ammissibili ai sensi degli artt. 106 e 149 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

Il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza s'intende ultimato a seguito della positiva conclusione delle operazioni di verifica e validazione, così come previste dall'art.26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva si intende ultimato a seguito della emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6. Modalità di pagamento.

Il pagamento della prestazione di servizio inerente alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuato nei modi e termini previsti dall' art.21 del capitolato tecnico prestazionale.

Il Segretariato Regionale per il Veneto provvederà ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto, come risultante dalla rendicontazione a cura di Biennale, a valere sulle somme rese disponibili ex D.M. 10/08/2020 (Rep. N. 396).

NB: Per quanto riguarda la fatturazione: ogni documento e ogni fattura emessa in relazione al presente contratto dovranno necessariamente contenere i seguenti dati, pena la non accettazione della documentazione e il rifacimento della stessa:

Denominazione	Segretariato Regionale del MiC per il Veneto
Indirizzo	Ca' Michiel delle Colonne – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 Venezia
Codice Fiscale/P.IVA	94053230275
CUU	1C9PA2
Dicitura obbligatoria	
CIG	9648477F16
CUP	D76J20001520001
Rif. contratto	prot. _____/PS del _____

Art. 7. Anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto dei servizi in oggetto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento)**.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 8. Domicilio dell'affidatario.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario _____ dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto di servizi il proprio domicilio legale in _____.

Art. 9. Spese del contratto.

Tutte le eventuali spese, anche di natura fiscale, derivanti dal presente atto saranno a carico dell'affidatario.

Art. 10. Regole.

L'appalto sarà regolato, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalle norme del codice civile, dalle leggi, decreti e regolamenti in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione, dalla normativa tecnica vigente di settore, nonché dal capitolato tecnico prestazionale, dal DM 145/2000, dal regolamento di esecuzione DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalla documentazione di gara, compreso il modulo offerta dell'impresa. Quanto sopra forma parte integrante del presente contratto si intende espressamente approvate e confermate dalle parti, anche con riferimento a quanto previsto dall'art.1341 C.C, con particolare riferimento ai seguenti articoli del capitolato tecnico prestazionale: agli art. 18 (durata dei servizi e procedura di approvazione), art 24 (penali) art. 27 (risoluzione del contratto e recesso).

Art. 11. Risoluzione del contratto.

Richiamato l'art. 27 del capitolato tecnico prestazionale, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del progetto e dei finanziamenti connessi e nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- perdita da parte dell'affidatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 12. Divieto di cessione del contratto.



Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'affidatario, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13. Disposizioni antimafia. (eliminabile forse in base alle verifiche fatte?)

L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 14. Revisione dei prezzi del servizio.

Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Operatore Economico, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui sopra è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'affidatario da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 15. Polizza Responsabilità civile professionale.

L'Affidatario del servizio deve prestare a favore de La Biennale di Venezia una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione dell'appalto, a far data dall'avvio dell'incarico, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n° 1, tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nello svolgimento della prestazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un importo di € _____ pari al 10% dell'importo delle opere.



Art. 16. Trattamento dei dati personali.

L'affidatario autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati forniti richiesti in base ad obbligo di legge, saranno trattati, raccolti ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. Titolare del trattamento dati è il rappresentante legale della Biennale.

Art. 17. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. La Fondazione procederà ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., alla risoluzione del contratto nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa e procederà alle verifiche di cui all'art.3 comma 9 della citata legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 18. Clausola di riservatezza.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva della Biennale, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Art. 19. Codice Etico.

L'affidatario dichiara di prendere atto dei principi etici generali di onestà, osservanza e rispetto della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché di quanto previsto dal Codice Etico (di seguito, "Codice Etico") e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") de La Biennale di Venezia, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, complessivamente ed in ogni loro singola parte — sia su documento cartaceo che attraverso collegamento telematico al sito internet <https://www.labiennale.org>.

L'affidatario dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente contratto di appalto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello, nonché nel rispetto della normativa anticorruzione applicabile (così come



richiamata anche nel Modello e nel Piano Triennale Anticorruzione di Biennale). In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, l'affidatario garantisce che non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione al presente Accordo (con particolare, ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui La Biennale di Venezia si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto di quanto precede è considerato parte integrante ed essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, del presente contratto. La violazione di quanto sopra dichiarato costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Biennale di Venezia di risolvere il presente contratto, lasciando impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Fermo restando quanto sopra, in caso di risoluzione del presente accordo, l'affidatario sarà tenuto a riconoscere alla Fondazione La Biennale di Venezia una penale non esaustiva, pari al 20% del contratto pattuito. In caso di mancata risoluzione del presente contratto, l'affidatario sarà comunque tenuto al pagamento di una penale, non esaustiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, per ogni singola inadempienza.

Resta sin d'ora inteso che le penali a carico dell'affidatario per il caso di inadempienza, fermo restando l'impegno da parte della stessa a corrispondere alla Fondazione La Biennale di Venezia l'importo dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o con escussione delle garanzie previste in accordo.

L'affidatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel rapporto con la Fondazione La Biennale di Venezia, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto, in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge.

Art. 20. Controversie.

La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dagli articoli 208 e 209 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. o può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 205 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione



del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, saranno attribuite alla competenza del Foro di Venezia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Venezia, lì _____

Fondazione La Biennale di Venezia

Il Presidente

Dott. Roberto Cicutto

L'affidatario





Prot. n. _____/PS del _____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI – 2° STRALCIO PNC

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONI
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO
DENOMINATO "ASAC - ARCHIVIO STORICO DELLE ARTI CONTEMPORANEE (ASAC)
ALL'ARSENALE DI VENEZIA "**


Soggetto attuatore	Fondazione La Biennale di Venezia Cà Giustinian San Marco 1364/a 30124 Venezia www.labiennale.org
CUP	D79J21006450006
2° FASE OPERATIVA	PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC). (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

Oggetto Affidamento dei servizi tecnici inerenti alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su per l'intervento "Asac – Archivio storico delle arti contemporanee (Asac) all'Arsenale di Venezia

SECONDA FASE OPERATIVA

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNC).
(decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali
Intervento: Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale

PNC-1





di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia.

L'Archivio Storico delle Arti Contemporanee all'Arsenale di Venezia

C.U.P. D79J21006450006

C.I.G. 96490675FB

Soggetto _____, Sede legale: _____
affidatario C.F. e P. IVA: _____

Importo _____ € oltre cassa professionale e IVA
complessivo
per il servizio

Importo _____ € oltre cassa professionale e IVA
contrattuale
relativo al
finanziamento

Copertura finanziaria la spesa complessiva di € _____ trova copertura finanziaria:

- per per € _____, oltre cassa previdenziale e iva, sul finanziamento MIC PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396);
- per € _____, oltre cassa previdenziale e iva, sul finanziamento PNC (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali";

Tra

Fondazione "La Biennale di Venezia" (di seguito denominata per brevità La Fondazione), con sede in Venezia, Ca' Giustinian – San Marco 1364/a, codice fiscale e partita IVA 00330320276, rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, nato a Venezia il 09/05/1948, codice fiscale CCTRRT48E09L736C e residente in Piazza D'Aracoeli 6, 00186, Roma

e

PNC-2

_____ codice fiscale _____ e partita iva:
_____, con sede legale _____ in persona del
_____ domiciliato per la carica _____ (d seguito anche solo
"Affidatario" "Affidatario" o "Operatore Economico");


RICHIAMATI:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"* in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d);
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7 del D.L. 6.05.2021 n. 59;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC); in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto, che individua quale Soggetto attuatore dell'intervento n°1 la Fondazione La Biennale di Venezia per un importo di € 169.556.000,00;
- il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della cultura e Fondazione La Biennale di Venezia del 27 dicembre 2021 a seguito del quale la Biennale di Venezia sta procedendo con l'attuazione del *"Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia". de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia"*;

PREMESSO CHE:

- A seguito del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, la Biennale sta procedendo con l'attuazione dell'intervento Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia, in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia;
- Con nota _____, è stato nominato l'ing. Cristiano Frizzele in qualità di RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Con nota _____, il RUP ha approvato l'indizione della procedura di gara;

PNC-3



- In data _____, la Fondazione La Biennale di Venezia ha pubblicato, sul proprio portale, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'oggetto e di importo superiore alla soglia comunicataria, di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per un importo a base d'appalto di € _____, a cui si aggiungono € _____ per IVA, e € _____ per la cassa previdenziale;
- con verbale nota _____ del _____, la commissione, nominata con nota _____, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto del presente contratto di appalto in capo all'operatore economico _____;
- sono state concluse con esito positivo le verifiche di legge preordinate alla redazione del presente contratto secondo la normativa vigente e, in data _____, con nota _____, è stata comunicata l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi a all'operatore economico _____;
- l'operatore economico _____ ha costituito:
 - Garanzia Fidejussoria definitiva ai sensi dell'art.103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tramite _____ n. _____ emessa da _____;
 - Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, tramite _____ n. _____ emessa da _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse.

Le premesse sono parte sostanziale e integrale del presente atto;

Art. 2. Oggetto.

La Biennale affida all'Affidatario _____, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla **progettazione esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato "ASAC - archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) all'arsenale di Venezia "**

Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.



Art. 3. Obblighi dell'affidatario.

L'Affidatario _____ si obbliga ad eseguire il servizio di cui trattasi, impegnandosi a darvi regolare inizio, sviluppo e completamento.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente contratto, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel capitolato tecnico prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da La Fondazione La Biennale di Venezia nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne La Fondazione La Biennale di Venezia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire a La Fondazione La Biennale di Venezia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente contratto.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti de La Fondazione La Biennale di Venezia

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.



L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione La Biennale di Venezia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Affidatario si impegna ad indicare i professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesto dal capitolato tecnico prestazionale.

L'Affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC a la Fondazione La Biennale di Venezia.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art. 4. Importo contrattuale.

L'importo del servizio in oggetto rispetto alla fonte del finanziamento PNC (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali è pari a € _____ (_____ /__ euro) di cui € _____ (_____ /__ euro) per IVA e € _____ (_____ /__ euro) per cassa previdenziale.

L'importo del servizio complessivo, oggetto di aggiudicazione, è di € _____ (_____ /__ euro) di cui € _____ (_____ /__ euro) per IVA e € _____ (_____ /__ euro) per cassa previdenziale.

Si precisa che la restante parte dell'importo, da intendersi come differenza tra la somma complessiva e quella rispetto alla fonte di finanziamento MIC - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2020 (RESIDUO), ANNUALITÀ 2021 E 2022.D.M 10 agosto 2020 (Rep. n. 396), oggetto di separato contratto.

Art. 5. Durata contrattuale, penali, premi di accelerazione.

Come da cronoprogramma allegato ai documenti di gara, la prestazione del servizio avrà durata pari a 130 (centotrenta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio, per quanto attiene allo sviluppo del progetto esecutivo. La prestazione relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva avrà durata pari a quella del cantiere, dovendosi comunque concludere entro il 31/12/2026.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini e secondo quanto previsto dall'art. 24 del capitolato tecnico prestazionale, sarà applicata in danno all'operatore economico una penale pari all'1 % (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Fondazione all'ulteriore risarcimento danni.

Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario, in sede di gara, è per lui vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni della prestazione in oggetto, qualora ammissibili ai sensi degli artt. 106 e 149 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

Il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza s'intende ultimato a seguito della positiva conclusione delle operazioni di verifica e validazione, così come previste dall'art.26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva si intende ultimato a seguito della emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6. Modalità di pagamento.


Il pagamento della prestazione di servizio inerente alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuato nei modi e termini previsti dall'art.21 del capitolato tecnico prestazionale.

NB: Per quanto riguarda la fatturazione: ogni documento e ogni fattura emessa in relazione al presente disciplinare dovranno necessariamente contenere i seguenti dati, pena la non accettazione della documentazione e il rifacimento della stessa:

Denominazione	Fondazione La Biennale di Venezia
Indirizzo	Ca' Giustinian – San Marco 1364/a 30124 Venezia
Codice Fiscale/P.IVA	00330320276
CUU	UFJRQN
Dicitura obbligatoria	
CIG	96490675FB
CUP	D79J21006450006
Ordine amministrativo	
Data ordine amministrativo	

Art. 7. Anticipazione.

PNC-7



Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto dei servizi in oggetto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (**venti per cento**).

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 8. Domicilio dell'affidatario.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario _____ dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto di servizi il proprio domicilio legale in _____.

Art. 9. Spese del contratto.

Tutte le eventuali spese, anche di natura fiscale, derivanti dal presente atto saranno a carico dell'affidatario.

Art. 10. Obblighi PNC.

In considerazione del finanziamento PNC-PNRR, l'affidatario si impegna a:

- assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNC;
- assumersi gli obblighi specifici del PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara.

Art. 11. Regole.

L'appalto sarà regolato, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalle norme del codice civile, dalle leggi, decreti e regolamenti in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione, dalla normativa tecnica vigente di settore, nonché dal capitolato tecnico prestazionale, dal DM 145/2000, dal regolamento di esecuzione DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalla documentazione di gara, compreso il modulo offerta dell'impresa. Quanto sopra forma parte integrante del presente contratto si intende espressamente approvate e confermate

dalle parti, anche con riferimento a quanto previsto dall'art.1341 C.C, con particolare riferimento ai seguenti articoli del capitolato tecnico prestazionale: agli art. 18 (durata dei servizi e procedura di approvazione), art 24 (penali) art. 27 (risoluzione del contratto e recesso).

Art. 12. Risoluzione del contratto.

Richiamato l'art. 27 del capitolato tecnico prestazionale, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del progetto e dei finanziamenti connessi e nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- perdita da parte dell'affidatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 13. Divieto di cessione del contratto.


Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'affidatario, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14. Disposizioni antimafia.

L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 15. Revisione dei prezzi del servizio.

PNC-9



Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Operatore Economico, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui sopra è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 16. Polizza Responsabilità civile professionale.

L'Affidatario del servizio deve prestare a favore de La Biennale di Venezia una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione dell'appalto, a far data dall'avvio dell'incarico, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n° 1, tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nello svolgimento della prestazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un importo di € _____ pari al 10% dell'importo delle opere.

Art. 17. Trattamento dei dati personali.

L'affidatario autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati forniti richiesti in base ad obbligo di legge, saranno trattati, raccolti ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. Titolare del trattamento dati è il rappresentante legale della Biennale.

Art. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto. La Fondazione procederà ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., alla risoluzione del contratto nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o



della società Poste italiane spa e procederà alle verifiche di cui all'art.3 comma 9 della citata legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 19. Clausola di riservatezza.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva della Biennale, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Art. 20. Codice Etico.

L'affidatario dichiara di prendere atto dei principi etici generali di onestà, osservanza e rispetto della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché di quanto previsto dal Codice Etico (di seguito, "Codice Etico") e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") de La Biennale di Venezia, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, complessivamente ed in ogni loro singola parte — sia su documento cartaceo che attraverso collegamento telematico al sito internet <https://www.labiennale.org>.

L'affidatario dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente contratto di appalto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello, nonché nel rispetto della normativa anticorruzione applicabile (così come richiamata anche nel Modello e nel Piano Triennale Anticorruzione di Biennale). In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, l'affidatario garantisce che non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione al presente Accordo (con particolare, ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui La Biennale di Venezia si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto di quanto precede è considerato parte integrante ed essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, del presente contratto. La violazione di quanto sopra dichiarato costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà de La Biennale di Venezia di risolvere il presente contratto, lasciando impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente accordo.



Fermo restando quanto sopra, in caso di risoluzione del presente accordo, l'affidatario sarà tenuto a riconoscere alla Fondazione La Biennale di Venezia una penale non esaustiva, pari al 20% del contratto pattuito. In caso di mancata risoluzione del presente contratto, l'affidatario sarà comunque tenuto al pagamento di una penale, non esaustiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, per ogni singola inadempienza.

Resta sin d'ora inteso che le penali a carico dell'affidatario per il caso di inadempienza, fermo restando l'impegno da parte della stessa a corrispondere alla Fondazione La Biennale di Venezia l'importo dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o con escussione delle garanzie previste in accordo.

L'affidatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel rapporto con la Fondazione La Biennale di Venezia, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto, in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge.

Art. 21. Controversie.

La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dagli articoli 208 e 209 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. o può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 205 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, saranno attribuite alla competenza del Foro di Venezia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Venezia, lì _____

Fondazione La Biennale di Venezia

Il Presidente

Dott. Roberto Cicutto

L'affidatario

PNC-12